

# Comune di RADICOFANI

(Provincia di Siena)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione di C.C. n° 41 del 13.09.2013)

## **INDICE**

### **CAPO I -PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità ed obiettivi
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

### **CAPO II -OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e password

### **CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali**

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obblighi degli operatori
- Art. 12 - Informativa agli interessati

#### **Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati**

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

#### **Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni.**

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

#### **Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati**

- Art. 18 - Comunicazione

### **CAPO IV -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 19 - Tutela

### **CAPO V -MODIFICHE**

- Art. 20 - Modifiche regolamentari

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Radicofani, nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

### ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per “titolare”, il Comune di Radicofani, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- l) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **ART. 3 – Finalità ed obiettivi**

1. Le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Radicofani dalle leggi, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Con tale sistema si garantiscono altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, altresì, per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

5. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione (bambini, donne e anziani) e garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- d) al controllo teso ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate per abbandono di rifiuti o come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- e) al monitoraggio del traffico.

6. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.

### **ART. 4 -Trattamento dei dati personali**

1. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

3. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale.

4. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **ART. 5 -Notificazione**

1. Il Comune di Radicofani nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

#### **ART. 6 -Responsabile ed incaricati del trattamento**

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 è individuato ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e), tra il personale in servizio presso la Polizia Municipale, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. In mancanza di detta nomina la responsabilità rimane in capo al Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

7. Il Comune di Radicofani non è responsabile per il trattamento dei dati personali acquisiti dai sistemi di videosorveglianza installati nelle strutture di proprietà comunale e gestiti direttamente da soggetti diversi dai dipendenti Comunali o dal personale della gestione associata.

#### **ART. 7 -Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al Comandante della Polizia Municipale, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato, e agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi articoli .

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **ART. 8 -Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

#### **ART. 9 -Accesso ai sistemi e password**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

### **CAPO III**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I**

#### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### **ART. 10 -Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 6, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco/nero e/o visione notturna.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. Ciascuna sede distaccata del Corpo Associato di Polizia Municipale presente presso ogni singolo comune potrà visionare le immagini in tempo reale (streaming) oppure le registrazioni conservate delle telecamere installate presso detto comune; mentre la Centrale Operativa potrà visionare le immagini in tempo reale (streaming) oppure le registrazioni conservate di tutte le telecamere installate, classificate per comune.

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria nonché per la tutela delle sicurezza urbana, le immagini saranno conservate per un tempo non superiore a sette giorni alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, prima di essere definitivamente cancellate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione secondo le previsioni del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38.

7. Una richiesta di un termine di tempo più ampio di conservazione dovrà essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante della Privacy e comunque dovrà essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità, dovrà essere adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità potrà altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

8. Il sistema di registrazione impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

#### **ART. 11 -Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 6 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **ART. 12 -Informativa agli interessati**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi videosorvegliati diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

### **Sezione II**

## **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

### **ART. 13 -Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - n. 1 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
    - n. 2 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
    - n. 3 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
    - n. 4 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata, telefax o comunicata oralmente.

6. Il titolare del trattamento dei dati dovrà provvedere in merito alle istanze dell'interessato entro e non oltre quindici giorni.

7. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III**

#### **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

##### **ART. 14 -Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10.

2. Nei luoghi dove sono ubicate le attrezzature di registrazione può accedere il solo personale autorizzato.

##### **ART. 15 -Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali del sistema di sorveglianza attivato.

##### **ART. 16 -Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. I dati personali sono utilizzabili nei limiti previsti dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni e non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle stabilite dal presente Regolamento.

##### **ART. 17 -Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **Sezione IV**

#### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

##### **ART. 18 – Comunicazione e diffusione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Radicofani a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, a forze di polizia, all'autorità giudiziaria, a organismi di informazione e sicurezza o ad altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

#### **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

##### **ART. 19 -Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte terza del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

#### **CAPO V MODIFICHE**

##### **ART. 20 -Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

ALLEGATO 1  
INFORMATIVA "MINIMA"

